

Versione in vigore con le modifiche apportate dalle deliberazioni 487/2015/R/eel, 302/2016/R/com, 553/2016/R/eel e 272/2019/R/eel

Valida dal 31 gennaio 2020

**DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2014
82/2014/R/EEL**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI VERIFICA NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII) DELL'ABBINAMENTO TRA IL POD ASSOCIATO AD UN PUNTO DI PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA E I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE FINALE TITOLARE DEL PUNTO (SERVIZIO DI PRE-CHECK)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 febbraio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante il "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" (di seguito: TIQE) e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/com (di seguito: deliberazione 57/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 481/2012/R/com);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità possa avvalersi del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: Registro Centrale Ufficiale o RCU);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell’Acquirente unico il Gestore del SII, stabilendo che l’identificazione dei processi gestiti sfruttando il SII, la definizione e la modalità di attuazione dei medesimi, compete all’Autorità;
- la deliberazione ARG/elt 42/08 definisce la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (*switching*);
- in particolare, la deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce che il *set* di dati che il venditore deve presentare all’impresa distributrice per formulare una richiesta di *switching* sia costituito dei seguenti elementi:
 - a. codice identificativo del punto di prelievo, ovvero codice POD;
 - b. dati identificativi del titolare del punto di prelievo, ovvero codice fiscale o partita IVA;
- la Parte II del TIQE definisce la regolazione dei livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica, anche con specifico riferimento alle attivazioni e disattivazioni della fornitura;

- l'articolo 7bis della deliberazione ARG/elt 4/08 stabilisce le modalità attraverso cui un utente del dispacciamento può richiedere all'impresa distributrice di rimuovere dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento un punto di prelievo per sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita per morosità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il DCO 35/11 l'Autorità ha illustrato gli orientamenti in merito all'implementazione nel SII del servizio di verifica della correttezza dei dati funzionali alla richiesta di *switching* di un punto di prelievo (di seguito: *pre-check*). In particolare è stato proposto che:
 - lo strumento informatico del *pre-check* sia funzionale, inizialmente, ad ottenere conferma del corretto abbinamento POD-codice fiscale o partita IVA ai fini dell'esecuzione di una richiesta di *switching* di un cliente finale di energia elettrica;
 - il SII gestisca la procedura di conferma della correttezza del suddetto abbinamento.
- con il documento per la consultazione 481/12/R/com l'Autorità ha dettagliato le modalità di implementazione dei primi processi nell'ambito del SII, individuando due macro tipologie di processi, identificati come processi di sistema e processi commerciali; in particolare:
 - nella prima tipologia ricadono tutti i processi che, tradizionalmente effettuati su richiesta del utente del dispacciamento, determinano o modificano la relazione di sistema (ovvero la relazione POD-cliente finale-utente del dispacciamento);
 - nella seconda sono ricompresi, invece, i processi che interessano prestazioni relative alle gestione commerciale del cliente e che pertanto, a differenza dei precedenti, non modificano la relazione di sistema, ma riguardano le attività di consultazione e/o modifica delle informazioni relative al punto di prelievo e al suo titolare;
- tra i processi commerciali, l'Autorità ha previsto che venga implementato prioritariamente il *pre-check* precisando, coerentemente con le proposte formulate nel citato DCO 35/11, le modalità:
 - a) di fruizione del servizio da parte degli utenti del SII;
 - b) di formulazione dell'interrogazione;
 - c) di risposta da parte del SII in esito ad un'interrogazione;
- in particolare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 481/2012/R/com prevedono, con riferimento alla precedente lettera a):
 - di consentire l'accesso al servizio di *pre-check* agli utenti del SII accreditati in qualità di controparti commerciali del cliente finale ai sensi della deliberazione 166/2013/R/com;
 - che il servizio di *pre-check* gestito dal SII possa essere utilizzato come strumento esclusivo per lo svolgimento dell'attività di verifica dei dati associati ad un punto di prelievo ai fini dello *switching* del medesimo punto e possa essere utilizzato solo a valle della conclusione del contratto di vendita;
- inoltre, con riferimento alla precedente lettera b), il suddetto documento per la consultazione 481/2012/R/com ha previsto che l'utente del SII formuli la richiesta di verifica inserendo nel sistema il codice POD e il codice fiscale/partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo per il quale potrà richiedere lo *switching*;

- per i punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, nel caso in cui l'interrogazione sia relativa a punti di prelievo per i quali non risulta disponibile il codice fiscale/partita IVA, che l'utente del SII possa effettuare un'ulteriore interrogazione che consenta di verificare la correttezza dell'associazione tra il POD e il nome e cognome/ragione sociale del cliente; e che in tali casi il SII aggiorni il RCU con i dati relativi al codice fiscale/partita IVA del titolare del punto di prelievo forniti in fase di consultazione nell'ambito del servizio di *pre-check*, trasmettendoli immediatamente al distributore competente per gli adempimenti di propria competenza, così da colmare la mancanza di tali informazioni;
- infine, con riferimento alle modalità di risposta ad un'interrogazione, di cui alla precedente lettera c), è stato proposto che il SII:
 - in caso di esito positivo provveda a confermare la correttezza dell'abbinamento inserito, indicando se il punto risulta attivo o meno;
 - segnali la non correttezza dell'abbinamento inserito, indicando le seguenti motivazioni:
 - i) POD non esistente;
 - ii) codice fiscale/partita IVA non corretto per non più di 2 caratteri alfanumerici: in tal caso il Sistema provvede ad indicare il codice fiscale/partita IVA corretti;
 - iii) codice fiscale/partita IVA non corretto per più di 2 caratteri alfanumerici;
 - iv) codice fiscale/partita IVA inesistenti.
- il documento per la consultazione 481/2012/R/com tra i suoi orientamenti ha previsto anche l'implementazione di un apposito sistema di monitoraggio finalizzato ad evidenziare l'utilizzo improprio del *pre-check* da parte degli utenti del SII, anche prevedendo la possibilità di richiedere a tali soggetti, in caso di esito positivo dell'interrogazione, di motivare l'eventuale mancata effettuazione della richiesta di *switching*; tale orientamento dell'Autorità è finalizzato anche alla prevenzione del fenomeno delle attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richieste dal cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 132/2012/R/com l'Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU; in particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che il *set* di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisca il punto di partenza per la successiva gestione da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione tra un punto di prelievo, utenti associati al punto e cliente finale titolare del punto;
- il corredo informativo del RCU è, ai sensi della citata deliberazione 132/2012/R/com, attualmente costituito dai dati:
 - relativi al POD, partita IVA/codice fiscale relativi e agli altri dati della tabella 1 della medesima deliberazione 132/2012/R/com funzionali al *settlement* mensile, con riferimento ai punti di prelievo sul mercato libero;
 - relativi al POD, partita IVA/codice fiscale o, in assenza di quest'ultimi, nome cognome/ragione sociale del cliente, ovvero i dati di cui alla tabella 2 della medesima deliberazione, con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela;

- esclusivamente il POD, ovvero il dato di cui alla tabella 3 della medesima deliberazione, con riferimento ai punti di prelievo allo stato non attivi;
- la deliberazione 57/2012/R/com, sulla base degli esiti del documento di consultazione documento per la consultazione 481/2012/R/com, stabilisce le modalità di aggiornamento mensile del RCU ed in particolare prevede che le imprese distributrici siano tenute ad inviare al SII:
 - a) entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese, i dati rilevanti costituenti il RCU di cui alla tabella 1 della deliberazione 132/2012/R/com, aggiornati secondo quanto previsto al successivo comma 3.3;
 - b) transitoriamente e con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente all'ultimo giorno di ciascun mese, i dati di cui alla tabella 2 della deliberazione 132/2012/R/com, aggiornati secondo quanto previsto al successivo comma 3.3;
 - c) esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo non attivi, entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente all'ultimo giorno di ciascun mese, i dati di cui alla tabella 3 della deliberazione 132/2012/R/com;
- con la deliberazione 166/2012/R/com l'Autorità ha stabilito che possano facoltativamente accreditarsi al SII, con riferimento al settore elettrico, i venditori iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e che l'accreditamento al SII dei venditori sia finalizzato inizialmente a consentire a tali soggetti di usufruire del servizio di *pre-check*;
- le attuali modalità di aggiornamento mensile di cui alla deliberazione 132/2012/R/com non consentono di intercettare tempestivamente le attivazioni o disattivazioni della fornitura, eseguite dall'impresa distributrice ai sensi del TIQE, o le risoluzioni contrattuali per morosità ai sensi dell'articolo 7bis della deliberazione ARG/elt 4/08 (di seguito: prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo), eseguite tra un aggiornamento e quello successivo; tale criticità era stata evidenziata dall'Autorità anche nell'ambito del documento per la consultazione 481/2012/R/com.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dalle osservazioni espresse da parte dei soggetti interessati raccolte in relazione al servizio di *pre-check* proposto nel documento per la consultazione 481/2012/R/com è emersa una generale condivisione degli orientamenti prospettati, pur con alcuni aspetti di criticità; in particolare è emerso che:
 - a) dal momento che le modalità di aggiornamento mensile del RCU non consentono l'allineamento tempestivo tra i dati contenuti nel medesimo registro e l'effettivo stato del punto di prelievo, il *pre-check* non dovrebbe inizialmente essere lo strumento esclusivo di verifica dei dati associati al punto di prelievo;
 - b) attualmente il *pre-check*, nelle forme messe a disposizione da alcune imprese distributrici, può essere effettuato anche in fase precontrattuale, ovvero in un momento antecedente alla stipula del contratto con il cliente finale e, conseguentemente, l'eventuale tracciatura delle motivazioni che non conducono alla formulazione di una successiva richiesta di *switching*, a valle di

una verifica positiva dei dati relativi al POD e al cliente finale, potrebbe risultare onerosa.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 547/2013/R/COM l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all’implementazione dei processi di *switching* e voltura contrattuale nel SII evidenziando in particolare l’intenzione di adottare un percorso di implementazione articolato per fasi; nella definizione di tali fasi l’Autorità intende prevedere che siano dapprima implementati i processi che richiedono meno interazioni tra i soggetti coinvolti, il cui carattere commerciale è esclusivo o predominante rispetto a quello sistemico;
- per consentire la corretta esecuzione dei suddetti processi nel SII, nonché per consentire la corretta fruizione del servizio di *pre-check* superando le criticità sopra evidenziate relative alla tempestività di aggiornamento delle informazioni circa la variazione dello stato del punto di prelievo, nel citato documento per la consultazione 547/2013/R/com è sottolineata la necessità che tali informazioni, presenti nel RCU, risultino ancora più allineate con quelle nella disponibilità dei distributori;
- a tale fine, è stato proposto che, nella fase antecedente l’implementazione dei processi di *switching* e voltura contrattuale nel SII, il RCU sia aggiornato con riferimento alle variazioni dello stato di attivazione del punto almeno su base giornaliera; e che, nell’ambito di tale procedura di aggiornamento giornaliero ciascuna impresa distributrice sia tenuta ad inviare al SII, entro le ore 24 di ciascun giorno, gli esiti delle prestazioni che hanno modificato lo stato del punto di prelievo, indicando almeno i seguenti elementi:
 - il POD;
 - la prestazione eseguita;
 - l’utente del dispacciamento richiedente;
 - la data di esecuzione della richiesta;
- in merito a tali orientamenti di cui al documento per la consultazione 547/2013/R/COM, alcuni operatori hanno evidenziato i seguenti aspetti:
 - la tempistica di invio al SII degli esiti delle prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo dovrebbe essere definita a partire dalla consuntivazione di ciascuna prestazione e non già dalla data di esecuzione della stessa;
 - l’aggiornamento giornaliero degli esiti delle suddette prestazioni dovrebbe avvenire attraverso comunicazioni “*application to application*”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere di implementare il servizio di *pre-check* nell’ambito del SII, pur nelle more della predisposizione delle procedure funzionali a garantire il tempestivo aggiornamento nel RCU dei dati identificativi del cliente finale titolare del punto di prelievo, anche in relazione al suo utilizzo come strumento funzionale alla verifica della correttezza e al consolidamento dei dati contenuti nel RCU e, conseguentemente, dei dati contenuti negli archivi gestiti dalle imprese distributrici;

- prevedere che il servizio di *pre-check* possa essere utilizzato esclusivamente come strumento propedeutico alla corretta presentazione delle richieste di *switching* e, pertanto, solo a valle della conclusione di un nuovo contratto con il cliente finale;
- prevedere che, fino alla piena predisposizione di tutte le procedure funzionali a garantire il tempestivo aggiornamento nel RCU dei dati identificativi del cliente finale titolare del punto di prelievo, l'esito positivo delle consultazioni effettuate nell'ambito del servizio di *pre-check*, non costituisca condizione sufficiente a garantire la correttezza dei dati da utilizzare nelle richieste di *switching* formulate ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08;
- prevedere che l'accesso al servizio di *pre-check* del SII sia consentito esclusivamente agli utenti del SII accreditati in qualità controparti commerciali ai sensi della deliberazione 166/2012/R/com.

RITENUTO NECESSARIO:

- stabilire che il contenuto informativo di una richiesta di consultazione formulata nell'ambito del servizio di *pre-check* debba contenere esclusivamente i seguenti dati:
 1. POD identificativo del punto di prelievo;
 2. codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto;
- prevedere che l'esito della verifica di corrispondenza tra i dati di cui ai precedenti punti 1) e 2), con riferimento ad un determinato POD identificativo del punto di prelievo, sia positivo nei casi in cui:
 - a) il codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri inseriti dall'utente richiedente e quelli registrati nel RCU;
 - b) il codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici;
- prevedere, nei casi di cui alla precedente lettera b), che il SII fornisca all'utente richiedente il codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto corretti;
- prevedere che l'esito della verifica di corrispondenza tra i dati di cui ai precedenti punti 1) e 2), con riferimento ad un determinato POD identificativo del punto di prelievo, sia negativo in tutti gli altri casi e che il SII fornisca all'utente richiedente le motivazioni alla base dell'assenza di corrispondenza;
- qualora la richiesta di consultazione formulata nell'ambito del servizio di *pre-check* sia relativa ad un punto di prelievo servito in maggior tutela per il quale l'esito della verifica sia negativo per assenza nel RCU del codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto, prevedere che l'utente richiedente abbia la facoltà di formulare una nuova richiesta di consultazione, con riferimento al medesimo POD identificativo del punto di prelievo, indicando i seguenti dati:
 3. nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
- prevedere che l'esito della verifica di corrispondenza tra i dati di cui ai precedenti punti 1) e 3), con riferimento ad un determinato POD identificativo del punto di prelievo, sia positivo nei casi in cui:
 - c) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri inseriti e quelli registrati nel RCU;

- d) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici;
- prevedere, nei casi di cui alla precedente lettera d), che il SII fornisca all'utente richiedente il nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto corretti;
- prevedere che, in caso di esito positivo della verifica di corrispondenza tra i dati di cui ai precedenti punti 1) e 3), il SII aggiorni il RCU con i dati di cui al precedente punto 2) indicati dall'utente richiedente e che tali dati siano tempestivamente trasmessi all'impresa distributrice;
- prevedere che l'esito della verifica di corrispondenza tra i dati di cui ai precedenti punti 1) e 3), con riferimento ad un determinato POD identificativo del punto di prelievo, sia negativo in tutti gli altri casi e che il SII fornisca all'utente richiedente le motivazioni sintetiche alla base dell'assenza di corrispondenza.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- prevedere che, fino al completamento dell'implementazione dei processi di *switching* e voltura contrattuale nel SII, le imprese distributrici comunichino tempestivamente al SII gli esiti delle prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo;
- che a tal fine l'impresa distributrice sia tenuta ad inviare al SII, entro 2 giorni lavorativi dall'esecuzione della prestazione, gli esiti delle suddette prestazioni, indicando almeno le seguenti informazioni:
 - a) POD;
 - b) utente del dispacciamento richiedente;
 - c) tipologia di prestazione eseguita;
 - d) data di esecuzione della prestazione o data di efficacia della risoluzione contrattuale.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- che il Gestore del SII provveda alla pubblicazione delle specifiche tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo;
- che entro 150 giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al precedente punto siano perfezionati da parte delle imprese distributrici e del SII gli adeguamenti funzionali alla comunicazione degli esiti delle prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo e del conseguente aggiornamento del RCU e, quindi, sia reso operativo il servizio di *pre-check*;
- prevedere l'adozione di un opportuno sistema di monitoraggio finalizzato a verificare il corretto utilizzo del servizio di *pre-check* da parte degli utenti del SII, anche in relazione al numero di *switching* effettivamente richiesti successivamente ad una verifica positiva nell'ambito del *pre-check*

DELIBERA

Articolo 1

Servizio di verifica della corrispondenza tra il POD e i dati identificativi del cliente finale

- 1.1 Il SII rende disponibile il servizio di verifica della corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto (di seguito: servizio di *pre-check*).
- 1.2 Al servizio di *pre-check* hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 166/2013/R/com.
- 1.3 L'accesso al servizio di *pre-check* è finalizzato alla formulazione di una richiesta di *switching* ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita.
- 1.4 Ai fini del presente provvedimento, i dati identificativi del cliente finale utilizzati nell'ambito del servizio di *pre-check* sono il codice fiscale o la partita IVA.

Articolo 2

Gestione delle richieste di consultazione nell'ambito del servizio di pre-check

- 2.1 Nell'ambito del servizio di *pre-check* l'utente richiedente è tenuto ad indicare, secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, il POD e i dati identificativi del cliente finale associato al punto di prelievo oggetto della verifica.
- 2.2 L'esito della verifica di corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e i dati identificativi del cliente finale è positivo nei casi in cui, con riferimento ad un determinato punto di prelievo:
 - a) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri indicati dall'utente richiedente e quelli registrati nel RCU;
 - b) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici.
- 2.3 In caso di esito positivo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII all'utente richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato;
 - b) il POD del punto di prelievo oggetto della verifica e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto o, nei casi di cui al comma 2.2, lettera b), l'intera sequenza dei dati identificativi risultati non corretti;
 - c) eventuale data di attivazione del servizio di salvaguardia entro i termini di cui all'articolo 13 del TIMOE;
 - d) ragione sociale della controparte commerciale associata al punto e relativo indirizzo di posta elettronica certificata, per i soli punti serviti nel mercato libero;
 - e) i dati dei coefficienti di ripartizione dei prelievi di ciascun POD di cui dell'articolo 18 del Testo integrato *settlement* relativi al mese di decorrenza dello *switching* e al mese successivo;

- f) l'indicazione relativa alla risoluzione contrattuale in corso, desumibile dalla comunicazione ricevuta dal SII ai sensi dei commi 19.3 e 20.1 del medesimo TIMOE;
 - g) il dato della Potenza Media Annuale del punto di prelievo oggetto della verifica.
- 2.4 In caso di esito negativo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII all'Utente richiedente deve riportare i seguenti elementi:
- a) l'attestazione dell'assenza di corrispondenza tra il POD e i dati identificativi del cliente finale;
 - b) le motivazioni sintetiche dell'assenza di corrispondenza.
- 2.5 Le motivazioni di cui al precedente comma 2.4, lettera b) comprendono almeno i seguenti casi:
- a) inesistenza POD;
 - b) inesistenza dati identificativi del cliente finale;
 - c) presenza di dati identificativi del cliente finale non corretti per più di 2 caratteri alfanumerici;
 - d) punto di prelievo non attivo.
- 2.6 Nei casi di cui al precedente comma 2.5, lettera b), con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela, l'utente richiedente può nuovamente formulare la richiesta di *pre-check* indicando il nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo.
- 2.7 Nei casi di cui al comma 2.6, l'esito della verifica di corrispondenza tra il POD di un punto di prelievo e il nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del medesimo punto è positivo se, con riferimento ad un determinato punto di prelievo:
- a) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri inseriti e quelli registrati nel RCU;
 - b) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici;
- 2.8 In caso di esito positivo ai sensi del comma 2.7, la risposta del SII all'utente richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
- a) la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato,
 - b) il POD del punto di prelievo oggetto della richiesta di verifica e il nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo oggetto della richiesta di verifica, o, nei casi di cui al comma 2.7, lettera b), l'intera sequenza corretta del nome e cognome o ragione sociale.

Articolo 3

Aggiornamento del RCU con i dati identificativi del cliente finale e obblighi informativi del SII

- 3.1 Nei casi di cui al precedente comma 2.7, il SII, in relazione al punto di prelievo oggetto della richiesta di verifica:
- a) aggiorna il RCU con i dati identificativi del titolare del punto di prelievo inseriti nella richiesta di verifica dall'utente richiedente;
 - b) trasmette all'impresa distributrice cui risulta connesso il punto di prelievo oggetto della verifica i dati identificativi del titolare del punto di cui alla

precedente lettera a) entro un giorno lavorativo dalla richiesta di cui al medesimo comma.

Articolo 4

Aggiornamento del RCU con gli esiti delle richieste di attivazione, disattivazione contrattuale e risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento per morosità

(Abrogato)

Articolo 5

Monitoraggio relativo all'utilizzo del servizio di pre-check

- 5.1 Il Gestore del SII trasmette mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità un *report* contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di consultazioni effettuate nell'ambito del servizio di *pre-check*, il relativo esito e l'utente richiedente;
 - b) il numero delle richieste di *switching* non effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a);
 - c) il numero delle richieste di *switching* effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il Gestore del SII entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento pubblica le specifiche tecniche del processo di *pre-check*, nonché degli obblighi informativi di cui all'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 4.
- 6.2 Entro 150 giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al comma precedente sono perfezionati da parte delle imprese distributrici e del SII tutti gli adeguamenti funzionali alla comunicazione degli esiti delle prestazioni che modificano lo stato del punto di prelievo e del conseguente aggiornamento del RCU.
- 6.3 Entro la medesima data di cui al comma precedente il SII rende disponibile agli utenti il servizio di *pre-check* come definito nel presente provvedimento.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII.
- 6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni